

Testo precedente

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE

- 1) Si considerano abitazioni principali con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta, le abitazioni concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta fino al 1° grado a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora.
- 2) Si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (rimesse e autorimesse) a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.
- 3) Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie indicate nel precedente comma.
- 4) Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione principale.
- 5) Ai fini di usufruire della agevolazione di cui al comma 1 il contribuente ha l'onere di provare, tramite autocertificazione, la sussistenza delle condizioni richieste entro i termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento.
- 6) Nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per l'agevolazione, il contribuente è tenuto a comunicare tali circostanze all'ufficio competente entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Testo modificato

ART. 4 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDOTTE

- 1) (...)
- 1) Si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (rimesse e autorimesse)

a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse.

- 2) Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie indicate nel precedente comma.
- 3) Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione principale.
- 5) (...)
- 6) (...)